**Oggetto: Ordinanza commissariale n. 4 del 29 febbraio 2024. Convenzione per la regolamentazione della fruibilità pubblica dei beni culturali privati oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. b-bis) dell’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, elid al comma 9 dell’art. 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012.**

*(Da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio).*

# **PREMESSO CHE**

Il Sig. ……………………………….. nato a …………………………….......... il ……………… residente a ……………………………………. e domiciliato a …………………………..…………, PEC …………………………………………….., C.F. ………………………………….. interviene nel presente atto:

* in qualità di unico proprietario, usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia;
* in qualità di rappresentante legale dell’impresa …………………………….……………. P.IVA …………………………..…………. C.F. …………………………….……………….
* in qualità di amministratore del condominio;
* in qualità di procuratore legale dei proprietari in comunione dei beni o di più proprietà nell’ambito dello stesso bene, per i seguenti soggetti titolari delle stesse unità immobiliari o di altre unità immobiliari ricomprese nell’ambito dello stesso bene oggetto di intervento di recupero:
* …………………………….
* …………………………….
* …………………………….
* …………………………….
* …………………………….
* …………………………….
* …………………………….
* …………………………….
* …………………………….
* in qualità di presidente di consorzio;

per il bene individuato dall’Ordinanza al n. ordine ………………………………….., denominato ……………………………………………………………………………………………………...…, sito nel Comune di ………………………………………….………, Provincia di ……………………., in via ……………………………………………………….., civico/i ………….., distinto a catasto alla partita n. ………………………………… foglio n. …………………… part. n. ………………., per il quale è previsto il ripristino a totale/parziale carico dei fondi di cui all’art. 17 comma 4 del Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, disciplinati dall’Ordinanza Commissariale n. 4 del 29 febbraio 2024.

**Rilevato** che il bene oggetto della presente convenzione è dichiarato di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con Decreto n……… del ……….. (in alternativa con Decreto Ministeriale n. …. del …................);

**Considerato** che il bene è ricompreso fra le opere previste dall’Allegato A dell’Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 per un importo complessivo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Preso atto:**

* che il soggetto beneficiario, come sopra identificato, ha presentato apposita conferma dell’interesse in data\_\_\_\_\_ con prot \_\_\_\_\_\_\_ai sensi dell’Ordinanza;
* che il soggetto beneficiario, come sopra identificato, ha depositato apposita istanza di contributo diretta al Commissario delegato secondo le modalità di cui all'art. 7 dell'Ordinanza, tramite sistema di conservazione “Sacer” la cui “lista di versamento” è stata inviata tramite PEC diretta al Commissario delegato con prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che a seguito dell’istanza presentata, è stata attestata con nota prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la congruità della spesa da parte dell’Agenzia Regionale Ricostruzioni, successivamente al rilascio dell’autorizzazione di propria competenza da parte del Ministero della Cultura, per un importo complessivo pari ad €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Rilevato** che l’emissione del Decreto di concessione del contributo da parte del Commissario delegato è subordinata alla stipula della presente Convenzione;

**Ritenuto** **opportuno** stipulare preventivamente la presente Convenzione al fine di regolare la fruizione pubblica del bene culturale privato;

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse, richiamate in precedenza, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2 – Concessione del contributo**

1. L’intervento sull’immobile denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sarà oggetto di decreto di concessione del contributo per il ripristino da parte del Commissario delegato.

**Articolo 3 - Descrizione parti dell’immobile accessibili al pubblico**

1. Al fine di assicurare la fruizione pubblica gratuita del bene culturale in oggetto, la visita potrà avvenire, secondo le modalità indicate al successivo art. 4, nelle seguenti parti del bene oggetto di contributo da parte del Commissario Delegato:

- 1) …………………………..;

- 2) …………………………..;

- 3) …………………………..;

come indicato nella planimetria allegata.

**Articolo 4 – Orari e modalità di visita**

1. I giorni di apertura degli immobili sono stabiliti in relazione alla misura dei contributi, concessi dal Commissario, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 dell’Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024.
2. La visita dovrà essere consentita (in alternativa tra le seguenti indicazioni):
   * da un minimo di uno ad un massimo di tre giorni ogni settimana, di cui uno scelto tra sabato e domenica, previo appuntamento telefonico. Sono ammesse sospensioni settimanali alla visitabilità dell’immobile complessivamente per non più di 6 settimane all’anno;
   * per almeno venti giorni l’anno anche in coincidenza con eventi e manifestazioni, secondo il programma che verrà affisso all’esterno del bene. Il bene sarà altresì aperto al pubblico previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita per un numero di persone non inferiore a cinque;
   * solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita e per un numero di persone non inferiore a cinque e comunque per un massimo di 15 giorni l’anno.
3. I giorni di apertura previsti al precedente comma 2 (solo per i casi di cui all’art. 5 comma 2, lettere a) e b) dell’Ordinanza) dovranno includere le seguenti ricorrenze, manifestazioni, eventi e giornate particolari, anche specificatamente dedicate alla valorizzazione dei beni culturali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di competenza nel corso del procedimento:
4. ………….
5. ………….
6. ………….
7. L’accesso al pubblico non ha limiti numerici, salvo casi particolari in cui sia consigliabile prevedere limitazioni per ragioni di sicurezza e di tutela, specificate nell’istanza di concessione del contributo, così dettagliate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. I beneficiari garantiranno l’adempimento alle prescrizioni della presente Convenzione da parte di tutti gli eventuali soggetti usuari e l’ottenimento di tutti gli eventuali permessi che si rendessero eventualmente necessari. Sono da considerarsi inclusi, nel caso dei beni complessi di cui all’art. 2 comma 8 dell’Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024, eventuali assensi e/o nulla osta da parte dei proprietari degli edifici facenti parte del bene, ma non oggetto di istanza, rispetto al transito o alla fruibilità di spazi esterni e aree comuni.
9. I beneficiari si obbligano all’apposizione di una targa esterna al bene, in posizione da cui possa essere visibile e leggibile dalla viabilità pubblica, delle dimensioni e materiali standard concordati con la Soprintendenza competente, in cui saranno indicate le informazioni relative al finanziamento concesso ed alla visitabilità dell’immobile (secondo il modello predisposto dal Commissario e riportato in Allegato “D” all’Ordinanza). La programmazione delle giornate di apertura di cui ai precedenti commi 2 e 3 e l’indicazione delle informazioni di contatto per la prenotazione delle visite dovranno essere mantenute aggiornate a carico e cura dei beneficiari, anche in collaborazione con il Comune competente.

**Art. 5 – Durata della convenzione**.

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni quindici decorrenti dalla data del Decreto di liquidazione del saldo del contributo da parte del Commissario delegato.
2. L'obbligazione di cui al presente atto non potrà essere cancellata, annotata o modificata senza il consenso del Commissario delegato da esprimersi nelle forme di Legge.
3. Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del procedimento di concessione e liquidazione del contributo, il bene in oggetto venga stabilmente destinato a servizi di utilità pubblica, a seguito di trasferimento della proprietà o stipulazione di intese o accordi con i Comuni competenti o altre amministrazioni interessate all’utilizzo dei beni, di durata almeno pari a quella residua per la presente convenzione, questa si intende estinta di diritto.

**Articolo 6 - Esonero responsabilità del Comune, del Commissario delegato, della Regione e dello Stato**

1. Il Comune, il Commissario delegato, l'Amministrazione regionale e quella statale, non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o a cose durante l’orario di visita stabilito nella presente Convenzione.
2. Ogni onere derivante dall'applicazione della presente Convenzione sarà a carico del soggetto beneficiario.

**Articolo 7 – Cessione dei beni oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo**

1. In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito, fermi restando divieti e limitazioni ai fini del mantenimento del contributo dettagliatamente specificati all’art. 15 dell’Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024, è fatto obbligo che il contratto di vendita riporti in allegato indicazione specifica o informativa esplicita alle parti coinvolte del contributo disponibile tramite la stessa Ordinanza. Il cessionario subentra di diritto negli impegni assunti dal beneficiario originario con la presente Convenzione; entro i sei mesi successivi occorre inoltre informare il Comune competente ed il Commissario delegato.

**Articolo 8 - Inadempimenti del proprietario**

1. In caso di inadempimento degli obblighi a carico del soggetto beneficiario derivanti dalla presente Convenzione per assicurare la fruizione pubblica dell’immobile, segnalato dal Comune, il Commissario delegato avvierà le procedure per il recupero del contributo indicato all’articolo, in misura proporzionale al periodo di mancata apertura al pubblico ed al tempo residuo di validità della Convenzione, secondo le modalità stabilite dalla stessa Ordinanza di cui agli artt. 16 e 18.
2. Per il recupero delle relative somme si provvederà nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

**Articolo 9 – Cause di forza maggiore**

1. Nel caso in cui l’edificio oggetto della presente Convenzione dovesse riportare successivi danni derivanti da eventi imprevedibili e non dipendenti dalla volontà dei beneficiari, questi non saranno tenuti alla riparazione del bene, fatti salvi gli obblighi di conservazione disposti dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e potranno sospendere, previa informazione rivolta al Comune ed al Commissario delegato, la fruibilità dell’edificio, se si presentano condizioni di pericolo per le persone e che possano esporre i beneficiari stessi a richiesta di danni e/o di risarcimento per responsabilità civile.
2. Se i beneficiari riterranno possibile la riparazione del danno, la durata della presente Convenzione sarà sospesa e si riattiverà dopo la nuova apertura dell’immobile.

**Articolo 10 - Pubblicità dell’atto**

1. La presente Convenzione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed al Ministero della Cultura. Le indicazioni tratte dalla stessa (ad esempio: giornate ed orari di apertura al pubblico) potranno essere pubblicate sui siti internet della Regione Emilia-Romagna e del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Si precisa inoltre che per favorire l’accesso del pubblico, potranno essere pubblicate sui predetti siti, con modalità da concordarsi tra le parti, eventuali ulteriori informazioni comunque utili al visitatore.

**Articolo 11 - Trattamento dei dati**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 sono titolari, ciascuno per i trattamenti dei dati personali di propria competenza, come disciplinati dalla presente Convenzione, il proprietario del bene culturale e il Commissario delegato Sisma Emilia 2012, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 ed il proprietario del bene culturale.

**Articolo 12 – Registrazione e trascrizione**

1. La presente Convenzione ai sensi del D.P.R. 347/90 articoli 1 e 2 sarà trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per Territorio, a cura del Commissario delegato.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le spese di bollo sono a carico della parte privata sottoscrittrice, mentre le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà comportato la registrazione.
4. Le parti danno lettura della presente Convenzione e dichiarano la stessa conforme alla loro volontà, apponendovi la loro firma nel testo.